

[RINNOVABILI] Firmato il decreto, atteso da oltre due anni, ora si attende la pubblicazione in Gazzetta

La pompa del biometano arriva nell'azienda agricola

[DI SOFIA MANNELLI*]

A seguito anche della riconversione, molto conveniente, degli impianti a biogas già esistenti



Dal 27 luglio 2011 sono passati oltre 860 giorni (come il ritardamento sul sito del Kyoto Club implacabilmente ricorda) e forse tra pochi giorni avremo pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto bio-

metano, attuativo dell'art. 21 del Dlgs. 28/2011 e relativo alle modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Il Mipaaf è stato l'ultimo firmatario di un testo concertato

tra tre ministeri che a ottobre era stato condiviso tra i rispettivi uffici tecnici.

In questo articolo, ricordando brevemente le molteplici opportunità che il vettore biometano può offrire (l'unica opzione

consistente e già oggi disponibile da filiera, per la produzione di biocarburanti made in Italy utilizzando materia prima italiana, che potrà far risparmiare al Paese, secondo le stime del Cib - Consorzio italiano biogas -, circa 5 miliardi all'anno in termini di riduzione delle importazioni di gas naturale e biocarburanti) cerchiamo di analizzare questo provvedimento appena firmato ma tanto atteso dal mondo agricolo e non solo.

Più volte abbiamo definito l'incentivo al biometano come un altro bonus premiante che il Gse avrebbe riconosciuto al produt-

[GLI INCENTIVI Premi e certificati Cic

Esaminiamo caso per caso le opportunità riconosciute al produttore di biometano dal recente decreto approvato (ora in attesa di pubblicazione).

1. incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Come già succede in altri Paesi europei (es. Paesi Bassi), si è preferita la tariffa premio di durata pari a 20 anni in analogia con le nuove tariffe dell'energia elettrica da fer (fonti energetiche rinnovabili). È stato stabilito un ricavo massimo per il produttore, equivalente al doppio del prezzo di mercato del gas naturale nel 2012, al quale viene sottratto il prezzo mensile del gas stesso. L'incentivo è costituito da questa differenza e inoltre il biometano rimane nelle disponibilità del produttore. Non si tratta di una tariffa omnicomprensiva.

Solo i piccoli impianti (fino a 500 Smc/ora) hanno la possibilità di optare per il ritiro dedicato a cura del Gse, al prezzo pari al doppio del prezzo di mercato del gas naturale nel 2012. Vi sono poi maggiorazioni o diminuzioni pari al 10% in funzione della taglia dell'impianto al fine di calibrare l'incentivo tenendo conto dell'economia di scala.

2. Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale.

È il caso dell'utilizzo del biometano come carburante per i trasporti. La strada indubbiamente preferita dal legislatore che è a conoscenza della difficoltà del nostro Paese a rispettare l'obiettivo per il settore dei trasporti, fortunatamente non vincolante, che dovrà avere al 2020 almeno il 10% dell'energia utilizzata per i trasporti da fonti rinnovabili. Il decreto prevede che al biometano utilizzato nei trasporti vengano riconosciuti per 20 anni i Certificati di immissione in consumo di biocarburanti (CIC) come definiti nel decreto Mipaaf 110 29/4/ 2008.

Il biometano può essere prodotto a partire da matrici di varia natura; il legislatore in analogia con il decreto di incentivazione all'energia elettrica, ritiene maggiormente virtuoso l'utilizzo come materia prima di rifiuti e sottoprodotti, quindi stabilisce che ai biocarburanti ottenuti a partire da tali matrici è riconosciuto, a parità di contenuto energetico, un quantitativo doppio di certificati (cd *double counting*), ovvero un incentivo doppio. Tra le materie considerate alla stregua dei sottoprodotti, tornano le due tabelle, 1A ed 1 B, del Dm. 6 luglio 2012 (Decreto per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fer non fotovoltaica). Nella prima delle due tabelle vengono riportati tutti i sottoprodotti e rifiuti

tore, forse il premio più interessante dopo il taglio drastico degli incentivi operato attraverso il decreto del ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012.

[LA DEFINIZIONE

Partiamo dalla definizione, perché pone già qualche perplessità: il biometano viene definito come il biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) con la delibera di cui all'art. 20, comma 2 del Dlgs. n. 28/2011, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione:

- nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
- in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;
- in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Le perplessità non sono nel testo ma nel fatto che purtroppo tali caratteristiche l'Aeeg non le ha ancora fissate. Il legislatore, non intendendo aspettare oltre i tempi già lunghissimi che l'Aeeg si era presa – motivata anche dal fatto che è impossibile normare


utilizzabili, ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, e la 1 B invece rappresenta una lista positiva di specie vegetali utilizzabili nell'alimentazione dell'impianto e riconosciute virtuose quindi incentivate come i sottoprodotti e rifiuti. Sempre in conformità al Dm. 6 luglio anche in questo caso si potrà far uso di colture dedicate diverse da quelle elencate nella tab 1 B fino al 30% in peso, in questo caso il *double counting* sarà riconosciuto solo alla frazione del 70% del biometano prodotto. Il biometano destinato ai trasporti dovrà essere assoggettato alle stesse procedure di sostenibilità e tracciabilità di tutti i biocarburanti incentivati.

L'importanza per il settore agricolo è rappresentata dal fatto che se un soggetto produttore, senza utilizzo di reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese, per un periodo di 10 anni, avrà un'ulteriore maggiorazione del 50% dei CIC.

3. Biometano per impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

In questo caso il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento viene incentivato in base alle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui al Dm. 6 luglio 2012, con le modalità e le condizioni previste, ovvero comprese le procedure di accesso ai registri se la potenza supera i 100 kW. ■ **S.M.**

[LA RETE



fin quando non saranno in vigore le specifiche normative europee -, ha deciso che il produttore può realizzare connessioni alle reti del gas naturale, rispettando i precetti di cui ai decreti del ministero dello Sviluppo economico di concerto coll'Interno del 16 e 17 aprile 2008 che dispongono le Regole tecniche per il gas naturale.

Il decreto obbliga inoltre l'Aeeg ad emanare i provvedimenti di cui all'art. 20 del Dlgs. 28/2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo stesso decreto.

Il comma 1 dello stesso arti-

colo 21 stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale sia incentivato, secondo una delle seguenti modalità:

- mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete e utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

- mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;

- mediante uno specifico incentivo, di durata e valore da definire con il decreto (di cui alla presente relazione) del ministro dello Sviluppo economico, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.

[IMPIANTI A BIOGAS ESISTENTI

Il legislatore si è posto anche la questione degli impianti a biogas esistenti e all'art. 6 norma la riconversione di impianti a biogas attualmente in produzione. Molto interessante diventa questo articolo quando si osserva che i produttori potranno:

- sia riconvertirsi completamente alla produzione di biometano e in questo caso per un periodo di anni pari al periodo residuo degli anni di diritto agli

incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di ulteriori 5 anni;

- sia incrementare la capacità produttiva e produrre sia biometano che energia elettrica e calore.

In entrambi i casi l'incentivo sarà decurtato del 50%.

Il decreto prosegue con l'indicazione delle procedure di qualifica che avverrà attraverso una domanda al Gse da presentare entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Gli incentivi spettanti agli impianti di proprietà di aziende agricole sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

Ai fini dell'autorizzazione a costruire, il decreto specifica che si dovrà richiedere la medesima autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del Dlgs. n. 28/2011, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso sito di produzione del biometano, ovvero, negli altri casi, agli uffici comunali, ai sensi del Dpr. n. 447/98.

Il decreto è pronto a essere pubblicato, ci auguriamo queste norme rispettino i dettami del Dlgs. 28/11 quando richiedeva che tali provvedimenti favorissero un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. E inoltre che l'allacciamento non discriminatorio alle reti del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza. ■

*Presidente Chimica Verde Bionet